REGOLAMENTO (CEE) N. 435/80 DEL CONSIGLIO

del 18 febbraio 1980

relativo al regime applicabile a taluni prodotti agricoli e a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli, originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico o dei paesi e territori d'oltremare

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 43 e 113,

visto il regolamento (CEE) n. 1059/69 del Consiglio, del 28 maggio 1969, che determina il regime di scambi applicabile a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 152/78 [2], in particolare l'articolo 12,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo [3],

considerando che la seconda convenzione ACP—CEE di Lomé, in appresso denominata « convenzione », tra gli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, in appresso denominati « Stati ACP », e la Comunità economica europea è stata firmata il 31 ottobre 1979 ;

considerando che la convenzione prevede all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), che i prodotti originari degli Stati ACP :

— riportati nell'elenco dell'allegato II del trattato, che siano oggetto di un'organizzazione comune di mercato a norma dell'articolo 40 del trattato o

— soggetti, all'importazione nella Comunità, ad una regolamentazione specifica introdotta in seguito all'attuazione della politica agricola comune,

sono importati nella Comunità, in deroga al regime generale vigente nei confronti dei paesi terzi, alle seguenti condizioni :

i) sono ammessi in esenzione dai dazi doganali i prodotti per i quali le disposizioni comunitarie vigenti al momento dell'importazione non prevedono, oltre alla riscossione dei dazi doganali, l'applicazione di altre misure relative alla loro importazione ;

ii) per i prodotti diversi da quelli contemplati sub i), la Comunità adotta le misure necessarie ad assicurare un trattamento più favorevole di quello riservato ai paesi terzi che beneficiano, per gli stessi prodotti, della clausola della nazione più favorita ;

considerando che all'articolo 2, paragrafo 2, lettera c), la convenzione prevede che il regime di cui alla lettera a) entra in vigore contemporaneamente alla convenzione e resta in applicazione per tutta la durata di quest'ultima ;

considerando che la Comunità ha convenuto di applicare in modo autonomo, fin dal 1° marzo 1980, e quindi prima dell'entrata in vigore della convenzione, il regime previsto dall'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), concernente gli scambi di prodotti agricoli ed alimentari ;

considerando che

— il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine [4], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2916/79 [5],

— il regolamento (CEE) n. 100/76 del Consiglio, del 19 gennaio 1976, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca [6], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2903/78 [7],

— il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi [8], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 590/79 [9],

— il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali [10], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1547/79 [11],

---

(1) GU n. L 141 del 12. 6. 1969, pag. 1.
(2) GU n. L 23 del 28. 1. 1978, pag. 1.
(3) Parere reso il 15 febbraio 1980 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(4) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.
(5) GU n. L 329 del 24. 12. 1979, pag. 15.
(6) GU n. L 20 del 28. 1. 1976, pag. 1.
(7) GU n. L 347 del 12. 12. 1978, pag. 1.
(8) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.
(9) GU n. L 78 del 30. 3. 1979, pag. 1.
(10) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.
(11) GU n. L 188 del 26. 7. 1979, pag. 1.

— il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 113/80 (2),

— il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1301/79 (4),

— il regolamento (CEE) n. 516/77 del Consiglio, del 14 marzo 1977, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2999/79 (6),

— il regolamento (CEE) n. 337/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (7), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1303/79 (8),

— il regolamento (CEE) n. 727/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio (9), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1579/79 (10),

— il regolamento (CEE) n. 1059/69,

— il regolamento (CEE) n. 1308/70 del Consiglio, del 29 giugno 1970, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del lino e della canapa (11), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 814/76 (12),

— il regolamento (CEE) n. 1696/71 del Consiglio, del 26 luglio 1971, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del luppolo (13), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 235/79 (14),

— il regolamento (CEE) n. 234/68 del Consiglio, del 27 febbraio 1968, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati del settore delle piante vive e dei prodotti della floricoltura (15), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1225/79 (16),

— il regolamento (CEE) n. 2358/71 del Consiglio, del 26 ottobre 1971, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle sementi (17), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2878/79 (18),

— il regolamento (CEE) n. 827/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati per taluni prodotti elencati nell'allegato II del trattato (19), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 114/80 (20), e

— il regolamento (CEE) n. 1117/78 del Consiglio, del 22 maggio 1978, relativo all'organizzazione comune del mercato nel settore dei foraggi disidratati (21), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 114/80,

instaurano regimi di scambi con i paesi terzi ;

considerando che, ai fini del presente regolamento, la nozione di diritti all'importazione è quella che figura nell'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1430/79 (22) ;

considerando che, da una parte, tali regimi di scambi prevedono, all'importazione di una serie di prodotti, soltanto l'applicazione dei dazi doganali ; che, d'altra parte, questi regimi comportano l'applicazione di dazi doganali e di prelievi all'importazione delle carni bovine e dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, la riscossione di prelievi per quanto riguarda i cereali, il riso, nonché i prodotti trasformati a base di cereali e di riso, l'imposizione di un dazio ad valorem e di un elemento mobile su alcune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli, l'applicazione di dazi doganali e di altre misure all'importazione per i prodotti della pesca, per determinati ortofrutticoli e per i grassi ; che gli obblighi della Comunità nei confronti degli Stati ACP derivanti dall'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), della convenzione possono essere rispettati esentando interamente o parzialmente i prodotti in questione, originari degli Stati ACP, dai diritti all'importazione ;

considerando che è opportuno precisare che i vantaggi derivanti dall'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), della convenzione sono concessi soltanto ai prodotti originari ai sensi del protocollo n. 1 relativo alla definizione della nozione di « prodotti originari » e ai metodi di cooperazione amministrativa, allegato alla convenzione ACP-CEE di Lomé, firmata il 28 febbraio 1975 (23), in appresso denominata « convenzione del 1975 », e prorogata dal regolamento (CEE) n. 434/80 (24) ;

considerando che, a decorrere dall'entrata in vigore della convenzione, è applicabile, per quanto riguarda le norme di origine, il protocollo n. 1 allegato alla stessa ;

---

(1) GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.
(2) GU n. L 16 del 22. 1. 1980, pag. 1.
(3) GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.
(4) GU n. L 162 del 30. 6. 1979, pag. 26.
(5) GU n. L 73 del 21. 3. 1977, pag. 1.
(6) GU n. L 341 del 31. 12. 1979, pag. 1.
(7) GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 1.
(8) GU n. L 162 del 30. 6. 1979, pag. 28.
(9) GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 1.
(10) GU n. L 189 del 27. 7. 1979, pag. 1.
(11) GU n. L 146 del 4. 7. 1970, pag. 1.
(12) GU n. L 94 del 9. 4. 1976, pag. 4.
(13) GU n. L 175 del 4. 8. 1971, pag. 1.
(14) GU n. L 34 del 9. 2. 1979, pag. 4.
(15) GU n. L 55 del 2. 3. 1968, pag. 1.
(16) GU n. L 155 del 22. 6. 1979, pag. 10.
(17) GU n. L 246 del 5. 11. 1971, pag. 1.
(18) GU n. L 325 del 21. 12. 1979, pag. 1.
(19) GU n. L 151 del 30. 6. 1968, pag. 16.
(20) GU n. L 16 del 22. 1. 1980, pag. 3.
(21) GU n. L 142 del 30. 5. 1978, pag. 1.
(22) GU n. L 175 del 12. 7. 1979, pag. 1.
(23) GU n. L 25 del 31. 1. 1976, pag. 1.
(24) Vedi pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale.

considerando che tali vantaggi devono inoltre essere subordinati, secondo il caso, a talune condizioni, nonché alla limitazione a determinati quantitativi annuali e pluriennali ;

considerando che sono sempre esistite correnti tradizionali di scambi fra gli Stati ACP e i dipartimenti francesi d'oltremare e che è quindi opportuno prevedere misure che favoriscano l'importazione di taluni prodotti originari degli Stati ACP nei dipartimenti francesi d'oltremare, per il fabbisogno del consumo locale di tali prodotti, anche trasformati ; che è opportuno prevedere la possibilità di modificare il regime di accesso ai mercati dei prodotti originari degli Sati ACP di cui all'articolo 2, paragrafo 2, della convenzione, soprattutto in funzione della necessità di sviluppo economico di tali dipartimenti ;

considerando che occorre precisare che sono applicabili le clausole di salvaguardia previste nei regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati agricoli e nelle regolamentazioni specifiche introdotte in seguito all'attuazione della politica agricola comune ; che, in virtù dell'applicazione a titolo transitorio di talune disposizioni della convenzione del 1975, si applica l'articolo 10 di detta convenzione che verrà sostituito dall'articolo 12, paragrafo 1, della convenzione al momento della sua entrata in vigore ; che dette disposizioni si applicano in modo complementare e sono attuate conformemente al regolamento (CEE) n. 157/76 del Consiglio, del 20 gennaio 1976, relativo alle misure di salvaguardia previste nella convenzione ACP—CEE di Lomé [1], e al regolamento che lo sostituisce a partire dal momento dell'entrata in vigore della convenzione ;

considerando che l'associazione alla Comunità dei paesi e territori d'oltremare, in appresso denominati « paesi e territori », è disciplinata dalla decisione 76/568/CEE [2], la cui validità è stata prorogata dalla decisione 80/162/CEE [3] per quanto riguarda il regime di importazione dei prodotti agricoli e di talune merci risultanti dalla trasformazione dei prodotti agricoli e le norme di origine e le cui clausole di salvaguardia sono applicabili in modo complementare ; che, a decorrere dall'entrata in vigore di una nuova decisione, saranno applicabili le disposizioni in essa contenute,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. Il presente regolamento si applica ai prodotti originari degli Stati ACP elencati nell'allegato I o dei paesi e territori elencati nell'allegato II.

2. Le norme di origine applicabili a tali prodotti importati dagli Stati ACP o dai paesi e territori sono rispettivamente quelle contenute nel protocollo n. 1 allegato alla convenzione del 1975 e quelle contenute nell'allegato II della decisione 76/568/CEE. Tali disposizioni cessano di essere applicabili a decorrere dall'entrata in vigore delle norme analoghe contenute nella convenzione e nella decisione da adottare riguardo all'associazione dei paesi e territori.

3. Se lo status dei paesi e territori elencati nell'allegato II subisce una modifica, l'elenco degli Stati, paesi e territori di cui agli allegati I e II è adattato dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione.

TITOLO I

Carni bovine

Articolo 2

L'importazione dei prodotti del settore delle carni bovine di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 805/68 è esente da dazi doganali.

Articolo 3

Qualora le importazioni nella Comunità dei prodotti di cui alle sottovoci 02.01 A II e 16.02 B III b) 1 aa) della tariffa doganale comune, originarie di uno Stato ACP o di un paese o territorio, superino, nel corso di un anno, un quantitativo pari al quantitativo delle importazioni effettuate dalla Comunità nel corso dell'anno, tra il 1969 ed il 1974, in cui sono state registrate le importazioni comunitarie più importanti da detta origine, maggiorate di un tasso di incremento annuo del 7 %, l'esenzione dal dazio doganale è parzialmente o totalmente sospesa per i prodotti di detta origine, secondo la procedura prevista dall'articolo 23.

In tal caso la Commissione riferisce al Consiglio, il quale stabilisce, su proposta della medesima e deliberando a maggioranza qualificata, il reime da applicare alle importazioni in causa.

Articolo 4

1. I diritti all'importazione, diversi dai dazi doganali, applicati ai prodotti originari degli Stati ACP e contemplati dall'articolo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 805/68 sono ridotti, nel limite dei quantitativi di cui

---

[1] GU n. L 18 del 27. 1. 1976, pag. 1.
[2] GU n. L 176 dell'1. 7. 1976, pag. 8.
[3] GU n. L 35 del 12. 2. 1980, pag. 26.

all'articolo 5, di un importo fissato ogni trimestre dalla Commissione e corrispondente al 90 % della media dei diritti all'importazione applicabili nel corso di un periodo di riferimento.

2. Il paragrafo 1 si applica soltanto alle importazioni per le quali l'importatore comprovi che il paese esportatore ha riscosso una tassa all'esportazione di importo corrispondente a quello della diminuzione di cui a detto paragrafo.

Articolo 5

1. La diminuzione dei diritti all'importazione di cui all'articolo 4 è limitata a un quantitativo di 30 000 tonnellate per anno civile, espresso in carne disossata, così ripartito :

	(tonnellate)
Botswana :	18 916
Kenya :	142
Madagascar :	7 579
Swaziland :	3 363

In funzione delle date di entrata in vigore e di scadenza del presente regolamento, i suddetti quantitativi, espressi per anno civile, sono ridotti pro rata temporis.

2. Tuttavia, su richiesta degli Stati ACP di cui al paragrafo 1, presentata nel corso di un anno, può essere stabilita, per l'anno in corso o l'anno successivo, una diversa ripartizione del quantitativo totale fra tali Stati, secondo la procedura di cui all'articolo 23.

TITOLO II

Prodotti della pesca

Articolo 6

L'importazione dei prodotti della pesca di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 100/76 è esente da dazi doganali.

TITOLO III

Grassi

Articolo 7

L'importazione dei prodotti del settore dei grassi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento n. 136/66/CEE è esente da dazi doganali.

TITOLO IV

Cereali

Articolo 8

1. Il prelievo applicabile all'importazione di granturco della sottovoce 10.05 B della tariffa doganale comune è quello fissato conformemente all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 2727/75, diminuito di 1,81 ECU per tonnellata.

2. Il prelievo applicabile all'importazione di miglio della sottovoce 10.07 B della tariffa doganale comune e di sorgo della sottovoce 10.07 C della tariffa doganale comune è quello fissato conformemente all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 2727/75, diminuito del 50 %.

TITOLO V

Riso

Articolo 9

Il prelievo applicabile all'importazione di riso della sottovoce 10.06 B della tariffa doganale comune è pari, per 100 chilogrammi di prodotto, al prelievo applicabile all'importazione di riso in provenienza dai paesi terzi, diminuito :

a) per il risone della sottovoce 10.06 B I a) della tariffa doganale comune :

   — del 50 %

   e

   — di un importo di 0,36 ECU ;

b) per il riso semigreggio della sottovoce 10.06 B I b) della tariffa doganale comune :

   — del 50 %

   e

   — di un importo di 0,36 ECU ;

c) per il riso semilavorato della sottovoce 10.06 B II a) della tariffa doganale comune :

   — dell'importo di protezione dell'industria indicato nell'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1418/76, convertito in funzione del tasso di conversione del riso lavorato in riso semilavorato, di cui all'articolo 19, lettera a), terzo trattino, di detto regolamento,

   — del 50 % del prelievo ridotto come testé indicato

   e

   — di un importo di 0,54 ECU ;

d) per il riso lavorato della sottovoce 10.06 B II b) della tariffa doganale comune :

— dell'importo di protezione dell'industria indicato nell'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1418/76,

— del 50 % del prelievo ridotto come testé indicato

e

— di un importo di 0,54 ECU ;

e) per le rotture di riso della sottovoce 10.06 B III della tariffa doganale comune :

— del 50 %

e

— di un importo di 0,30 ECU.

Articolo 10

1. L'articolo 9 si applica soltanto se il prezzo cif, all'esportazione di una determinata partita, maggiorato del prelievo applicabile all'importazione di riso originario degli Stati ACP o dei paesi e territori al momento dell'esportazione, è pari o superiore per tale partita :

— per il riso semigreggio, il riso lavorato e le rotture di riso, al prezzo d'entrata di ciascuno di tali prodotti, diminuito rispettivamente di un importo pari a 0,36, 0,54 e 0,30 ECU ;

— per il risone, al prezzo d'entrata del riso semigreggio, adattato in funzione del tasso di conversione, delle spese di lavorazione e del valore dei sottoprodotti da prendere in considerazione per la conversione dalla fase di riso semigreggio alla fase di risone, diminuito di un importo pari a 0,36 ECU ;

— per il riso semilavorato, al prezzo di entrata del riso lavorato, adattato in funzione del tasso di conversione, delle spese di lavorazione e del valore dei sottoprodotti da prendere in considerazione per la conversione dalla fase di riso lavorato a grani tondi alla fase di riso semilavorato a grani tondi, diminuito di un importo pari a 0,54 ECU.

2. Per consentire i necessari controlli, i documenti che accompagnano i prodotti devono indicare il prezzo cif al quale è venduto il prodotto, la data dell'esportazione, nonché tutti gli elementi qualitativi che consentano di definire il prodotto stesso. Tali documenti devono essere vistati dalle autorità competenti degli Stati ACP o dei paesi e territori esportatori.

Articolo 11

1. L'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1418/76 non si applica ai prelievi da riscuotere sulle importazioni di riso originario degli Stati ACP o dei paesi e territori.

2. Tuttavia, per quanto riguarda queste importazioni, il prelievo applicabile il giorno dell'esportazione è applicato, su richiesta dell'interessato da inoltrare unitamente alla domanda di titolo di cui all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1418/76, ad un'importazione da realizzare durante il periodo di validità del titolo stesso.

Articolo 12

Qualora le importazioni nella Comunità di riso originario di uno Stato o di un paese o territorio superino, nel corso di un anno, un quantitativo corrispondente al quantitativo medio delle importazioni annue dell'origine di cui sopra, effettuate nella Comunità durante gli ultimi tre anni per i quali sono disponibili statistiche, aumentato del 5 %, l'applicazione dell'articolo 9 è totalmente o parzialmente sospesa per i prodotti di detta origine, secondo la procedura di cui all'articolo 23.

In tal caso, la Commissione riferisce al Consiglio, il quale stabilisce, su proposta della medesima e deliberando a maggioranza qualificata, il regime da applicare alle importazioni in causa.

TITOLO VI

Prodotti trasformati a base di cereali e di riso

Articolo 13

1. Il prelievo applicabile all'importazione dei prodotti di cui all'allegato A del regolamento (CEE) n. 2727/75 e dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CEE) n. 1418/76 è pari al prelievo applicabile all'importazione degli stessi prodotti provenienti dai paesi terzi, diminuito dell'elemento fisso previsto per ciascuno di tali prodotti.

2. L'elemento mobile del prelievo è diminuito :

— di 0,181 ECU per 100 chilogrammi, per i prodotti della sottovoce 07.06 A della tariffa doganale comune, escluse le radici di arrow-root ;

— di 0,363 ECU per 100 chilogrammi, per i prodotti della sottovoce 11.04 C della tariffa doganale comune, escluse le farine e i semolini di arrow-root ;

— del 50 %, per i prodotti della sottovoce 11.08 A V della tariffa doganale comune, escluse le fecole di arrow-root.

3. L'elemento mobile del prelievo all'importazione non è riscosso per

— le radici di arrow-root della sottovoce 07.06 A della tariffa doganale comune ;

— le farine e i semolini di arrow-root della sottovoce 11.04 C della tariffa doganale comune ;

— le fecole di arrow-root della sottovoce 11.08 A V della tariffa doganale comune.

TITOLO VII

Ortofrutticoli

Articolo 14

1. L'importazione dei prodotti sotto elencati è esente da dazi doganali :

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
07.01	Ortaggi e piante mangerecce, freschi o refrigerati :
	F. Legumi da granella, sgranati o in baccello
	G. Carotte, navoni, barbabietole da insalata, salsefrica o barba di becco, sedani-rape, ravanelli e altre simili radici commestibili :
	ex IV. altri :
	— Ravanelli (Raphanus sativus), detti « mooli »
	S. Pimenti o peperoni dolci
	T. altri
08.02	Agrumi, freschi o secchi
	D. Pompelmi e pomeli
	E. altri
08.08	Bacche fresche :
	E. Papaie
	F. altre :
	ex II. non nominate :
	— Frutti della passiflora (fior della passione)
08.09	Altre frutta fresche

2. Fatte salve le disposizioni particolari di cui al paragrafo 3, i dazi doganali sono ridotti nelle seguenti proporzioni per i prodotti sotto elencati :

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Percentuale di riduzione
07.01	Ortaggi e piante mangerecce, freschi o refrigerati :	
	G. Carotte, navoni, barbabietole da insalata, salsefrica o barba di becco, sedani-rape, ravanelli ed altre simili radici commestibili :	
	ex II. Carote e navoni :	
	— Carote, dal 1° gennaio al 31 marzo	40 %

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Percentuale di riduzione
07.01 *(seguito)*	ex H. Cipolle, scalogni e agli :	
	— Cipolle, dal 15 febbraio al 15 maggio	60 %
	ex K. Asparagi :	
	— dal 15 agosto al 31 gennaio	40 %
	M. Pomodori :	
	ex I. dal 1° novembre al 14 maggio :	
	— dal 15 novembre al 30 aprile (entro il limite annuo di un contingente tariffario comunitario di 2 000 t)	60 %
	Q. Funghi e tartufi :	
	IV. altri	40 %
08.02	Agrumi, freschi o secchi :	
	A. Arance	80 %.
	B. Mandarini, compresi i tangerini e i mandarini satsuma (o sazuma) ; clementine, wilkings ed altri simili ibridi di agrumi	80 %

3. Le importazioni di carote della sottovoce ex 07.01 G II della tariffa doganale comune e di cipolle della sottovoce ex 07.01 H della tariffa doganale comune alle aliquote ridotte dei dazi doganali di cui al paragrafo 2, sono soggette a massimali annui di 500 tonnellate per ciascuno di questi prodotti, al di là dei quali sono ristabiliti i dazi doganali effettivamente applicati nei confronti dei paesi terzi.

TITOLO VIII

Prodotti trasformati a base di ortofrutticoli

Articolo 15

1. L'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 516/77 è esente da dazi doganali.

2. Non vengono riscossi prelievi all'importazione dei prodotti indicati in appresso :

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
20.06	Frutta altrimenti preparate o conservate, anche con aggiunta di zuccheri o di alcole :
	B. altre :
	I. con aggiunta di alcole :
	b) Ananassi, in imballaggi immediati di contenuto netto :
	1. di più di 1 kg :
	aa) aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 17 %
	2. di 1 kg o meno :
	aa) aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 19 %
	e) altre frutta :
	1. aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 9 % :

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
20.06 *(seguito)*	B. I. e) ex aa) con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas : — Segmenti di pompelmi e di pomeli — Frutta della passiflora — Guaiave ex bb) altri : — Segmenti di pompelmi e di pomeli — Frutta della passiflora — Guaiave f) Miscugli di frutta : 1. aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 9 % : ex aa) con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas : — Miscugli di ananassi, di papaie e di granadiglie ex bb) altri : — Miscugli di ananassi, di papaie e di granadiglie II. senza aggiunta di alcole : a) con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto di più di 1 kg : 2. Segmenti di pompelmi e di pomeli 5. Ananassi : aa) aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 17 % ex 8. altre frutta : — Frutta della passiflora — Guaiave 9. Miscugli di frutta : ex aa) Miscugli nei quali nessuna delle frutta componenti supera, in peso, il 50 % del totale delle frutta : — Miscugli di ananassi, di papaie e di granadiglie ex bb) altri : — Miscugli di ananassi, di papaie e di granadiglie b) con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto di 1 kg o meno : 2. Segmenti di pompelmi e di pomeli 5. Ananassi : aa) aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 19 % ex 8. altre frutta : — Frutta della passiflora — Guaiave 9. Miscugli di frutta : ex aa) Miscugli nei quali nessuna delle frutta componenti supera, in peso, il 50 % del totale delle frutta : — Miscugli di ananassi, di papaie e di granadiglie ex bb) altri : — Miscugli di ananassi, di papaie e di granadiglie

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
20.07	Succhi di frutta (compresi i mosti d'uva) o di ortaggi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri : A. con densità superiore a 1,33 a 15 °C : III. altri : b) di valore uguale o inferiore a 30 UCE per 100 kg peso netto : ex 1. aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 % — Ananassi — Frutti della passiflora — Guaiave — Miscugli di ananassi, di papaie e di granadiglie B. con densità uguale o inferiore a 1,33 a 15 °C : II. altri : b) di valore uguale o inferiore a 30 UCE per 100 kg peso netto : 5. di ananassi aa) aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 % 7. di altre frutta e ortaggi : ex aa) aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 % : — Frutti della passiflora — Guaiave 8. Miscugli : bb) altri : ex 11. aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 % : — di ananassi, di papaie e di granadiglie

TITOLO IX

Vini

Articolo 16

L'importazione dei prodotti sotto elencati è esente da dazi doganali :

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
20.07	Succhi di frutta (compresi i mosti d'uva) o di ortaggi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zucchero : A. con densità superiore a 1,33 a 15 °C : I. Succhi di uve (compresi i mosti d'uva) : ex a) di valore superiore a 22 UCE per 100 kg peso netto : — aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 % b) di valore uguale o inferiore a 22 UCE per 100 kg peso netto : 1. aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
20.07 *(seguito)*	B. con densità pari o inferiore a 1,33 a 15 °C : I. Succhi di uve, di mele, di pere ; miscugli di succhi di mele e di succhi di pere : a) di valore superiore a 18 UCE per 100 kg peso netto : 1. di uve : aa) concentrati : 11. aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 % bb) altri : 11. aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 % b) di valore uguale o inferiore a 18 UCE per 100 kg peso netto : 1. di uve : aa) concentrati : 11. aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 % bb) altri : 11. aventi tenore in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %

TITOLO X

Tabacchi greggi

Articolo 17

L'importazione dei prodotti del settore del tabacco di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 727/70 è esente da dazi doganali.

Articolo 18

Se un forte aumento delle importazioni in esenzione da dazi doganali dei prodotti della voce 24.01 della tariffa doganale comune, originari degli Stati ACP o dei paesi e territori, provoca gravi perturbazioni o se dette importazioni causano difficoltà tali da alterare la situazione economica di una regione della Comunità, quest'ultima, fatto salvo l'articolo 26, può adottare misure destinate a far fronte ad una deviazione di traffico.

TITOLO XI

Merci di cui al regolamento (CEE) n. 1059/69

Articolo 19

1. L'elemento fisso non è riscosso all'importazione delle merci cui si applica il regolamento (CEE) n. 1059/69.

2. L'elemento mobile non è riscosso all'importazione delle merci elencate in appresso :

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
17.04	Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao : C. Preparazione detta « cioccolato bianco »
18.06	Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao : C. Cioccolata e prodotti di cioccolata, anche ripieni ; prodotti a base di zuccheri e loro succedanei fabbricati a partire da prodotti di sostituzione dello zucchero, contenenti cacao
19.02	Estratti di malto ; preparazioni per l'alimentazione dei fanciulli, per usi dietetici o di cucina, a base di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, anche addizionate di cacao in misura inferiore a 50 % in peso : B. altre : II. non nominate : a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte : 4. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 45 % e inferiore a 65 %
19.04	Tapioca, compresa quella di fecola di patate
19.07	Pane, biscotti di mare e altri prodotti della panetteria ordinaria, senza aggiunta di zuccheri, miele, uova, materie grasse, formaggio o frutta ; ostie, capsule per medicamenti, ostie per sigilli, fogli di paste seccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili : D. altri, aventi tenore, in peso, di amido o di fecola : ex II. uguale o superiore a 50 %, eccettuati i biscotti di mare
19.08	Prodotti della panetteria fine, della pasticceria e della biscotteria, anche addizionati di cacao in qualsiasi proporzione : B. altri : IV. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 50 % e inferiore a 65 % : a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) : ex 1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte : — Biscotti V. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 65 % : ex a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) : — Biscotti ex b) altri : — Biscotti

TITOLO XII

Altre organizzazioni comuni di mercato

Articolo 20

L'importazione dei prodotti di cui ai regolamenti (CEE) n. 1308/70, (CEE) n. 1696/71, (CEE) n. 234/68, (CEE) n. 2358/71, (CEE) n. 827/68 e (CEE) n. 1117/78 è esente da dazi doganali.

TITOLO XIII

Disposizioni relative ai dipartimenti francesi d'oltremare

Articolo 21

1. Fatti salvi i paragrafi 2 e 3, non si applicano prelievi all'importazione diretta nei dipartimenti francesi d'oltremare dei prodotti sotto indicati, originari degli Stati ACP o dei paesi e territori :

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
01.02	Animali vivi della specie bovina, compresi gli animali del genere bufalo :
	A. delle specie domestiche :
	II. altri
02.01	Carni e frattaglie commestibili, degli animali compresi nelle voci dal n. 01.01 al n. 01.04 incluso, fresche, refrigerate o congelate :
	A. Carni :
	II. della specie bovina
10.05 B	Granturco
10.06 B	Riso

2. Se le importazioni nei dipartimenti francesi d'oltremare di granturco originario degli Stati ACP o dei paesi e territori hanno superato 25 000 tonnellate in un anno, provocando o rischiando di provocare gravi perturbazioni su tali mercati, la Commissione, a richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, adotta le misure necessarie.

Ogni Stato membro può deferire al Consiglio la misura adottata dalla Commissione entro tre giorni lavorativi dal giorno della comunicazione della misura stessa. Il Consiglio si riunisce senza indugio. Esso può, deliberando a maggioranza qualificata, modificare e annullare la misura in questione.

3. Il presente articolo si applica ai prodotti immessi in consumo nei dipartimenti francesi d'oltremare e la cui riesportazione è vietata. Se necessario, per garantire tale obiettivo possono essere adottate misure in base alla procedura di cui all'articolo 23.

TITOLO XIV

Disposizioni generali e finali

Articolo 22

Le riduzioni previste dal presente regolamento sono calcolate :

— in base agli elementi mobili dei prelievi, quando i prelievi comportano tali elementi,

— negli altri casi, in base ai prelievi

applicabili nei confronti dei paesi terzi all'importazione nella Comunità nella sua composizione attuale.

Tuttavia, durante il periodo in cui sono applicati importi compensativi adesione agli scambi tra la Comunità nella sua composizione attuale e i nuovi Stati membri, vengono adottate, se del caso, secondo la procedura prevista dall'articolo 23, misure atte ad evitare deviazioni di traffico.

Articolo 23

1. Ove necessario, le modalità di applicazione del presente regolamento sono adottate secondo la procedura prevista dall'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 2727/75 o, secondo il caso, dagli articoli corrispondenti degli altri regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati agricoli.

2. Per quanto riguarda le carni bovine, queste modalità si riferiscono in particolare :

a) alla base di calcolo e al periodo di riferimento da prendere in considerazione per la fissazione dell'importo di cui sono ridotti i diritti all'importazione ;

b) alle norme per la fissazione dell'importo corrispondente che il paese esportatore deve riscuotere ;

c) al rilascio dei titoli d'importazione ;

d) alle prove ammesse e alle misure di controllo.

Articolo 24

In funzione delle necessità di sviluppo economico dei dipartimenti francesi d'oltremare, il Consiglio, che decide a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può modificare il regime di accesso ai mercati di questi dipartimenti per i prodotti di cui al presente regolamento.

Articolo 25

Il presente regolamento non pregiudica l'applicazione dell'articolo 72 dell'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica e agli adattamenti dei trattati.

Articolo 26

1. Le clausole di salvaguardia previste dai regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati agricoli e dalle regolamentazioni specifiche introdotte in seguito all'attuazione della politica agricola comune sono applicabili ai prodotti contemplati dal presente regolamento.

2. Per quanto riguarda le relazioni con gli Stati ACP, si applicano in modo complementare le disposizioni del regolamento (CEE) n. 157/76 nonché quelle che le sostituiscono a decorrere dall'entrata in vigore della convenzione.

3. Per quanto riguarda i paesi e territori, si applicano in modo complementare le disposizioni dell'articolo 12 della decisione 76/568/CEE e del suo allegato III nonché quelle che le sostituiscono a decorrere dall'entrata in vigore della nuova decisione relativa all'associazione dei paesi e territori.

Articolo 27

Il presente regolamento entra in vigore il 1° marzo 1980.

Esso è applicabile fino al 31 dicembre 1980.

Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può decidere di prorogare l'applicazione del presente regolamento oltre questa data.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 18 febbraio 1980.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. MARCORA

ALLEGATO I

Elenco degli Stati ACP di cui all'articolo 1

Bahamas (isole)
Barbados
Benin
Botswana
Burundi
Camerun
Capo Verde
Repubblica Centrafricana
Comore
Congo (Repubblica popolare del)
Costa d'Avorio
Gibuti
Dominica
Etiopia
Figi (isole)
Gabon
Gambia
Ghana
Granada
Guinea
Guinea Bissau
Guinea equatoriale
Guyana
Alto Volta
Giamaica
Kenia
Kiribati
Lesotho
Liberia
Madagascar
Malawi
Mali
Maurizio (isola)
Mauritania
Niger
Nigeria
Uganda
Papua — Nuova Guinea
Ruanda
San Vincenzo e Grenadine [1]
Santa Lucia
Salomone (isole)
Samoa occidentali
São Tomé e Principe
Senegal
Seicelle
Sierra Leone
Somalia
Sudan
Suriname
Swaziland
Tanzania
Ciad
Togo
Tonga
Trinidad e Tobago
Tuvalu
Zaire
Zambia

---

[1] L'inclusione di San Vincenzo e Grenadine nell'allegato I presuppone l'accesso di tale paese alla convenzione del 1975 prima del 1° marzo 1980.

ALLEGATO II

Elenco dei paesi e territori di cui all'articolo 1

(Quest'elenco non pregiudica lo status di questi paesi e territori né la sua evoluzione)

1. Paesi d'oltremare nella sfera del Regno dei Paesi Bassi :
   — Antille olandesi (Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sant'Eustachio, San Martino).
2. Territori d'oltremare della Repubblica francese :
   — Mayotte,
   — Nuova Caledonia e dipendenze,
   — Isole Wallis e Futuna,
   — Polinesia francese,
   — Terre australi e antartiche francesi.
3. Paesi e territori d'oltremare nella sfera del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord :
   — Belize,
   — Brunei,
   — Stati associati del Mar dei Caraibi (Antigua, San Cristoforo, Nevis e Anguilla),
   — Isole Cayman,
   — Isole Falkland e dipendenze,
   — Isole Turks e Caicos,
   — Isole Vergini britanniche,
   — Montserrat,
   — Pitcairn,
   — Sant'Elena e dipendenze,
   — Territorio antartico britannico,
   — Territorio britannico dell'Oceano Indiano.
4. Condominio franco-britannico delle Nuove Ebridi.